



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

DECRETO del COMMISSARIO N. 53/2022

OGGETTO: ART. 227, COMMA 2 D.LGS. 267/2000 E S.M.
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA
GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO
2021.

L'anno **duemilaventidue** addì **diciassette** del mese di **maggio** alle ore **16.00**

nella sede della Comunità delle Giudicarie in Tione di Trento, con la partecipazione

del Segretario Generale dott. Michele Carboni, il Commissario della Comunità, dott. Giorgio Butterini,

nominato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 dd. 16.10.2020 n. 606 dd. 16.04.2021 n. 1218 dd. 16.07.2021 e n. 1344 dd. 07.08.2021, ha adottato il presente

DECRETO indicato in oggetto.

OGGETTO: ART. 227, COMMA 2 D.LGS. 267/2000 E S.M. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 2021–

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1616 dd. 16.10.2020, n. 606 dd. 16.04.2021, n. 1218 dd. 16.07.2021 e n. 1344 dd. 07.08.2021, con cui il dott. Giorgio Butterini viene nominato Commissario straordinario della Comunità delle Giudicarie;

Preso atto che il presente provvedimento viene emanato in vece del CONSIGLIO;

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato il comma 7 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che: *“Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.”*

Richiamato l'articolo 227, comma 2 del D.lgs 267/2000 e l'art. 18, comma 1 lett b) del D.lgs. 118/2011 i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Ricordato che l'articolo 13 ter della L.P. Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Rilevato che il rendiconto relativo all'esercizio 2021 deve pertanto essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui all'Allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Visto il comma 1, dell'art. 49, della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dove viene previsto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche

in relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.;

Si precisa che, ai fini di quanto previsto dall'art. 140 del CCPL del comparto autonomie locali - area non dirigenziale - 2016/2018 sottoscritto in data 1 ottobre 2018, gli obiettivi generali riferiti alla programmazione dell'Ente sono stati complessivamente raggiunti per l'anno in questione."

Considerato che

- con deliberazione di Consiglio della Comunità n. 24 di data 31 marzo 2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023;
- con deliberazioni del Consiglio n. 94 del 15 luglio 2021, in base a quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e i., e così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g), si è provveduto all'assestamento del bilancio e alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio;
- nel corso dell'esercizio si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni o prelievi dal fondo di riserva garantendo comunque e sempre gli equilibri di bilancio;

Rilevato che il rendiconto relativo all'esercizio 2021 deve essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il conto della gestione di cassa 2021 reso dal Tesoriere Credito Valtellinese Soc. Coop. Per il periodo 01.01.2021 – 30.06.2021 in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio Finanziario come risulta dalla determinazione n. 187 di data 11 aprile 2022 del Responsabile del medesimo servizio;

Visto il conto della gestione di cassa 2021 reso dal Tesoriere Credito Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella. Per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2021 in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio Finanziario come risulta dalla determinazione n. 188 di data 11 aprile 2022 del Responsabile del medesimo servizio;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 189 di data 11 aprile 2022 che provvede alla "Parificazione del conto dell'economista. Esercizio 2021 ";

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 190 di data 11 aprile 2022 che provvede all'approvazione del conto della gestione dell'agente contabile – periodo 01.01.2021 – 31.12.2021;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 191 di data 11 aprile 2022 che provvede all'approvazione del conto della gestione del consegnatario dei beni – periodo 01.01.2021 – 31.12.2021;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 192 di data 11 aprile 2022 che provvede all'approvazione del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni – periodo 01.01.2021 – 31.12.2021;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 193 di data 11 aprile 2022 che provvede all'approvazione del conto dell'agente della riscossione – periodo 01.01.2021 – 31.12.2021;

Rilevato che, con decreto del Commissario n. 41 del 28 aprile 2022 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscriverne nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Evidenziato che tra le principali novità contenute nel D.L. n.228/2021 come convertito dalla L. 15/2022 (in G.U. 28 febbraio 2022) ai sensi dell'art. 3 commi 5sexiesdecies e 5septiesdecies, il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2022 è fissato al 31 maggio 2022.

Visto lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 per l'esercizio 2021 (**Allegato A**);

Richiamato l'art. 227 comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;

Visto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019, (**Allegato C**);

Preso atto che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato all'Organo di Revisione che ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione registrata al prot. 5262 del 10/05/2022, ai sensi dell'art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, (**Allegato E**);

Verificato che lo schema del rendiconto e dei documenti allegati non sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge e dal regolamento di contabilità vigente, in quanto la Comunità è commissariata;

Richiamate inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 151 comma 6°: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- art. 231: "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";

Vista la relazione predisposta (**Allegato B**) per le predette finalità e considerata la necessità di disporre l'approvazione;

Visti gli articoli 32 e 33 del nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio n. 37 del 20 dicembre 2018, che stabiliscono le modalità e i termini per la predisposizione del rendiconto;

Visto il comma 1, dell'art. 49, della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dove viene previsto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.;

Richiamate le delibere della Comunità delle Giudicarie per la contabilità di tipo economico patrimoniale n. 17 di data 31 luglio 2019 ad oggetto: "Rinvio della contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm." e la n. 18 di data 31 luglio 2019 ad oggetto: "Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.".

Dato atto che l'art. 57 c. 2-ter Decreto Legge 124/2019 ha previsto l'obbligo di allegare al Rendiconto una situazione patrimoniale e che in base all'art. 232 TUEL modificato "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economica-patrimoniale ma allegare al Rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente "semplificata" secondo lo schema dell'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visti:

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2018 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2017 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2018) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli enti locali a partire dall'esercizio 2018;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità delle Giudicarie;

Ravvisato il carattere di urgenza rivestito dal presente provvedimento in quanto con successivo provvedimento saranno proposte all'approvazione del Commissario variazioni di bilancio con riferimento all'applicazione di avanzo di amministrazione, si ritiene il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti.

PRESO ATTO dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente;

D E C R E T A

1. Di approvare il Rendiconto (**Allegato A**) di gestione della Comunità delle Giudicarie per l'anno 2021, redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto dal Conto del Bilancio con i relativi seguenti allegati:
 - a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione a1-a2-a3;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 - e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 - f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - h) riepilogo generale delle spese per missioni
 - i) La tabella dell'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
 - j) Spese per funzioni delegate dalla Regione
 - k) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 - l) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il rendiconto stesso di concreta nelle seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2021

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021			4.887.414,13
RISCOSSIONI	10.126.996,42	10.687.583,65	20.814.580,07
PAGAMENTI	5.726.524,32	16.841.005,34	22.567.529,66
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			3.134.464,54
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			3.134.464,54
RESIDUI ATTIVI	8.487.566,59	12.768.445,76	21.256.012,35
RESIDUI PASSIVI	3.194.770,85	5.763.016,71	8.957.787,56
<i>Differenza</i>			12.298.224,79
<i>FPV per spese correnti</i>			384.360,60
<i>FPV per spese in conto capitale</i>			6.295.800,79
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020			8.752.527,94

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021

	2021
Risultato di amministrazione (+/-)	8.752.527,94
di cui:	
a) parte accantonata	3.999.117,18
b) parte vincolata	1.991.739,20
c) parte destinata agli investimenti	0,00
e) parte disponibile (+/-)	2.761.671,56

2. Di approvare la Relazione illustrativa del Comitato esecutivo al Rendiconto della gestione 2021, ai sensi del 6° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale **(Allegato B)**;
3. Di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 **(Allegato C)**;
4. Di approvare il prospetto dei dati SIOPE e disponibilità liquide ai sensi dell'articolo 7 quater – comma 11 – del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 **(Allegato D)**;
5. Di approvare la Relazione dell'Organo di Revisione al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale **(Allegato E)**;
6. Di approvare la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente "semplificata" secondo lo schema dell'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.;
7. Di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio 2021 non esistono debiti fuori bilancio non riconoscibili come risulta dalle attestazioni dei responsabili dei servizi;
8. Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi dell'art. 228, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, risulta non deficitario;

9. Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 3° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in considerazione della necessità di contenere i termini di approvazione del rendiconto 2021;
10. Di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 c. 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2, è ammessa opposizione, da presentare al Commissario entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

--- ooo OOO ooo ---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

dott. Giorgio Butterini

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Michele Carboni

f.to digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).